

Penale Ord. Sez. 7 Num. 24253 Anno 2019

Presidente: ROSI ELISABETTA

Relatore: ACETO ALDO

Data Udiienza: 08/02/2019

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:

BORDANZI GIOVANNI nato a MEDOLE il 01/06/1953

TOMMASI ROBERTO nato a VERONA il 10/02/1963

avverso la sentenza del 03/05/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I sigg.ri Giovanni Bordanzi e Roberto Tommasi^{ty} ricorrono per l'annullamento della sentenza del 03/05/2016 della Corte di appello di Brescia che, rigettando le loro impugnazioni, ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di arresto e 16.000 euro di ammenda irrogata con sentenza del 12/03/2015 del Tribunale di Mantova per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, lett. c), d.P.R.n. 380 del 2001 (esecuzione di lavori in totale difformità o, comunque, in variazione essenziale, dal progetto approvato con PdC n. 541/2008), accertato in Castiglione delle Stiviere l'8 giugno 2011 con permanenza.

2. Il Bordanzi propone due motivi.

2.1. Con il primo deduce l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione dell'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001.

2.2. Con il secondo deduce la mancanza di motivazione in ordine al diniego della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e illogicità di motivazione in ordine alla affermazione della propria responsabilità.

3. Il Tommasi propone due motivi.

3.1. Con il primo eccepisce la prescrizione del reato maturata in epoca antecedente alla sentenza impugnata.

3.2. Con il secondo deduce l'inoffensività della condotta.

3.3. Con il terzo deduce la applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

4. I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi non consentiti dalla legge nella fase di legittimità, oltre che manifestamente infondati.

5. Osserva al riguardo il Collegio che:

5.1. tutte le deduzioni a supporto dei motivi di ricorso si estraniano dal testo della motivazione della sentenza impugnata proponendo una inammissibile interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove delle quali non viene nemmeno eccepito il travisamento decisivo, bensì una diversa valutazione;

5.2. l'omesso esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., può essere sindacato, in fase di legittimità, qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state



presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Rv. 258236; Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Rv. 257062; Sez. 2, n. 35987 del 17/06/2010, Rv. 248181; Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Rv. 213923; Sez. 6, n. 7519 del 05/06/1998, Rv. 211265; Sez. 1, n. 3622 del 11/01/1995, Rv. 201493; Sez. 1, n. 6911 del 29/04/1992, Rv. 190555);

5.3.con motivazione del tutto lineare e coerente con le prove indicate nel testo della motivazione, la Corte di appello spiega che alla data del sopralluogo dell'8 giugno 2011 l'opera edilizia non era stata ancora ultimata (non rilevando, ovviamente, il momento eventualmente anteriore di realizzazione degli specifici lavori abusivi) e che le dimissioni rassegnate dal direttore dei lavori il 28/05/2010 non lo esonerano da responsabilità, sia perché a quella data erano già in corso i lavori di abusiva sopraelevazione dell'immobile, sia perché tale sopraelevazione era prevista nel progetto redatto dal Bordanzi ai fini dei calcoli della struttura in cemento armato (con conseguente riconducibilità dell'opera al suo contributo morale e causale, in applicazione dei normali principi in tema di concorso di persone nel reato), sia perché tali dimissioni non erano motivate dalla realizzazione degli abusi edilizi;

5.4.l'inoffensività dei reati urbanistici può essere accertata solo mediante rilascio di permesso di costruire in sanatoria, nella specie negato per la mancanza della doppia conformità di cui all'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001;

5.5.la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere invocata per la prima volta in sede di legittimità se l'imputato avrebbe potuto invocarla in sede di conclusioni in Corte di appello, né, dal testo della sentenza impugnata, risulta *ictu oculi* evidente la sussistenza dei relativi presupposti.

6.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi (che osta alla rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00 ciascuno.



P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 08/02/2019.